

N. R.G. [REDACTED]/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. RIVIERA GIOVANNA

Parte ricorrente

contro

INPS (C.F. 80078750587) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

Parte convenuta

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 12.12.2024, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, per proporre opposizione avverso l'avviso di addebito n. [REDACTED], notificato in data 5.11.2024, avente ad oggetto contributi previdenziali Gestione Artigiani periodo 2018-2023, per l'importo di €25.2022,73.

Si è costituito INPS per rilevare che l'avviso di addebito opposto è stato sgravato in autotutela, come da estratto della procedura Gestione AVA che ha prodotto e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.

Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la parte ricorrente, con le proprie note di trattazione scritta, non si è opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la condanna di INPS al pagamento delle spese del giudizio.

INPS non ha depositato note di trattazione scritta.

Non è contestata la cessazione della materia del contendere a seguito del provvedimento di sgravio adottato in autotutela da INPS (doc. 1 INPS).



La pronuncia sulle spese del giudizio deve essere assunta secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.

Ebbene, a seguito della notifica del verbale unico di accertamento n. [REDACTED] del 8.5.2017 da parte di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi – con cui era stata rilevata per [REDACTED] l'incompatibilità della posizione di socio di maggioranza di [REDACTED] e di lavoratore subordinato dal 9.10.2008 (doc. 9 ric.) e della comunicazione di INPS, con raccomandata A/R del 23.5.2017, dell'insussistenza dei requisiti di cui all'art.2094 c.c. e del conseguente disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con la suddetta società dal 9.10.2008 al 28.2.2017 (doc. 10 ric.) – [REDACTED] ha promosso giudizio nei confronti di INPS dinanzi al Tribunale di Brescia per chiedere l'accertamento dell'invalidità, illegittimità e nullità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato conseguente al verbale unico di accertamento e notificazione n. [REDACTED].

Con sentenza n.35/2022 pubblicata il 9.2.2022 - passata in giudicato in difetto di impugnazione - il Tribunale di Brescia ha accertato e dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra [REDACTED] e [REDACTED], con decorrenza dal 6.10.1999 (doc. 15 ric.)

Alla luce di tale accertamento, l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Artigiani, con richiesta a mezzo di avviso di addebito del pagamento dei contributi previdenziali per il quinquennio 2018-2023, per un importo complessivo di €25.202,73, notificato al ricorrente in data 5.11.2024, risulta illegittimo, come confermato dallo stesso provvedimento adottato in via di autotutela da INPS e notificato in data 20.12.2024, successivamente alla instaurazione del presente giudizio con la notifica del ricorso in data 16.12.2024

Essendo quindi configurabile la soccombenza virtuale, la spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara cessata la materia del contendere;

condanna INPS al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in €2.000,00 per compenso professionale, €43,00 per spese, oltre spese forfettarie, i.v.a., c.p.a.

Brescia, 20 maggio 2025

La Giudice

Elda Geraci

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

